

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1082

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MINUCCI Daria, PERINA, LEONARDI, DI  
NUBILA, POLENTA, COVIELLO, NAPOLI, ZANGARA, DE  
MATTEO, DI BENEDETTO, CARLOTTO, ZOTTI, TANI e  
BERNASSOLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1993**

---

**Responsabilità dell'INAIL nella tutela sanitaria  
degli infortuni sul lavoro**

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'assicurazione infortuni per il suo carattere «risarcitorio» ha sempre garantito tutte le cure necessarie ed utili per il recupero della capacità lavorativa, facendo carico all'INAIL della erogazione delle cure stesse.

La riforma sanitaria del 1978 innovò confermando i livelli di tutela previsti per gli infortunati ed invalidi; attribuendo alle USL la responsabilità della erogazione, confermando la competenza dell'INAIL per le protesi.

L'esperienza ha dimostrato - al di là dei suoi problemi generali - come il sistema sanitario nazionale non possa garantire una tutela effettivamente adeguata; la salvaguardia può riguardare ad esempio le esenzioni dalla partecipazione alle spese ma non certamente la qualità dei servizi comunque indistinti.

L'affacciarsi, poi, di gravi malattie sociali ha ribadito come il servizio sanitario nazionale per sua vocazione non possa garantire il privilegio netto ed assoluto voluto dall'assicurazione infortuni.

Da ciò uno scadimento della tutela ed un dilatarsi delle prestazioni economiche non giustificati da obiettive situazioni di bisogno che hanno indotto il legislatore del 1988 (legge 11 marzo 1988, n. 67) a prevedere che le Regioni si convenzionino con l'INAIL per l'erogazione, presso ambulatori di quest'ultimo, di cure agli infortunati: soluzione che peraltro obbliga l'Istituto a crearsi - duplicando strutture - una propria rete ambulatoriale senza poter gover-

nare l'assistenza nel suo complesso con il concorso delle stesse strutture pubbliche territoriali.

Tale limite di fondo spiega le difficoltà di attuazione - solo qualche Regione ha accettato il convenzionamento - ed ha giustificato una presa di posizione parlamentare (ordine del giorno della Camera dei deputati del 23 ottobre 1992) volta a restituire all'INAIL la piena responsabilità per l'assistenza sanitaria. La sollecitazione è stata rinnovata nei pareri delle due Camere sul decreto delegato per la sanità; purtroppo, però, il Governo non ne ha tenuto conto.

Ne deriva un gravissimo vuoto legislativo: il decreto di attuazione della delega non richiama la garanzia di specifici livelli di tutela per gli infortunati (come quelli previsti dall'articolo 56 della legge n. 834 del 1978), del resto sostanzialmente inutile poichè l'intero provvedimento punta a livelli di tutela «compatibili» con le disponibilità finanziarie.

È vanificata dunque anche sul piano formale l'effettività di una tutela costituzionalmente garantita, per le cure e per il complesso di interventi riabilitativi che sono la base di un sostanziale recupero fisico, proprio nel momento in cui il diritto alla salute assume rilievo autonomo col riconoscimento della indennizzabilità del danno biologico.

Da ciò l'urgenza di un intervento legislativo che restituisca all'INAIL piena responsabilità della tutela sanitaria degli infortunati sul lavoro.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. A decorrere dal 1° luglio 1993 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al fine di una maggiore tempestività, qualità ed economicità delle prestazioni è tenuto a garantire, nell'ambito della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto 30 giugno 1965, n. 1124, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, tutte le cure necessarie ed utili per il recupero della capacità lavorativa e della piena integrità psico-fisica in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

2. L'Istituto assicuratore provvede con proprie strutture ambulatoriali e mediante convenzioni con strutture ambulatoriali e ospedaliere pubbliche e private a garantire gli adempimenti di cui al comma 1.

3. L'onere per le prestazioni di cui al comma 1 è a carico dell'Istituto assicuratore.

4. Dalla stessa data di cui al comma 1 è abrogato il comma 2 dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67.